

Ordine della Stella della Solidarietà Italiana

fonti normative

D.Lgs. 9 marzo 1948, n. 812 (1). Nuove norme relative all'Ordine della "Stella della solidarietà italiana".

1. È istituito l'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" quale particolare attestato a favore di tutti coloro, italiani all'estero o stranieri, che abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell'Italia.

2. Il presidente dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" è il Presidente della Repubblica.

3. L'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" comprende tre classi: la prima conferisce il titolo di grand'ufficiale, la seconda quello di commendatore e la terza quello di cavaliere (2). Le caratteristiche dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, e sentito il Consiglio dei Ministri (3).

4. Il numero delle nomine è disposto per decreto del Presidente della Repubblica.

5. L'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" ha un Consiglio composto di un presidente e di quattro membri. Il presidente del Consiglio dell'Ordine è il Ministro per gli affari esteri. Il capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri è membro di diritto del Consiglio stesso e sostituisce nella presidenza in caso di impedimento il Ministro per gli affari esteri. Gli altri membri sono scelti tra i funzionari di grado non inferiore al 5° appartenenti all'Amministrazione dello Stato e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

6. L'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di cui al precedente articolo. I relativi diplomi sono rilasciati dal Ministro per gli affari esteri, o in sua vece, dal Capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.

7. Un ufficio di segreteria alle dipendenze del presidente del Consiglio dell'Ordine, provvede all'attività dell'Ordine stesso.

8. Le spese relative all'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" per insegne, diplomi e cancelleria sono a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio.

9. Il presente decreto abroga il decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 703 (4).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 1948, n. 152.

(2) Comma così sostituito dall'articolo unico L. 30 dicembre 1965, n. 1476, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1966, n. 10.

(3) Vedi D.P.R. 20 gennaio 1949, n. 61.

(4) Recante norme sull'istituzione dell'Ordine della "Stella solidarietà italiana".

D.P.R. 21 settembre 2001, n.385 Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni, relativo al conferimento dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana. (GU n. 249 del 25-10-2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della "Stella della solidarietà italiana";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel mondo;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1965, n. 180, e' sostituito dai seguenti: Art. 1. 1. L'insegna della "Stella della solidarieta' italiana consiste in una croce stellata smaltata di bianco, filettata d'oro, attraversante un'altra croce stellata di verde, filettata d'oro, posta in decusse, esse croci a loro volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce stellata di bianco reca al centro uno scudetto circolare d'oro, bordato 'azzurro, recante una raffigurazione in oro dell'episodio del Buon Samaritano; all'interno della bordatura, in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nell'area superiore la parola SOLIDARIETA', in quella inferiore la parola ITALIANA.

2. La Stella di 1a classe consiste nell'insegna gia' descritta, della misura di mm 50, appesa ad un nastro da collo di rosso, bordato alle estremita' da due liste affiancate, l'esterna di verde, l'altra di bianco; e da una placca del diametro di mm 75 a forma di raggiera convessa, costituita da otto gruppi di raggi d'argento, intagliati a punta di diamante e caricata al centro dallo scudetto circolare dell'insegna dell'Ordine. Le signore appunteranno la Stella di 1a classe sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.

3. La Stella di 2a classe consiste in una insegna identica nella foggia e nell'uso a quella di 1a classe, ma senza la placca. Per le signore, la Stella di 2a classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.

4. La Stella di 3a classe consiste in un'insegna identica nella foggia a quella di 1a classe, ma della misura di mm 40, appesa ad un nastro di seta con i colori dell'ordine di mm 37 di larghezza, da appuntare al petto.

5. Per le signore, la Stella di 3a classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.

Art. 1-bis.

1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarieta' italiana , conformi ai modelli precedenti a quello definito dall'articolo 1, e' consentito senza limitazione alcuna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ruggiero, Ministro degli affari esteri

Tremaglia, Ministro per gli italiani nel mondo

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 291.